

# Umbria arancione rafforzato. Coprifuoco alle 21 divieto di mangiare e bere nei luoghi pubblici fino al 5 marzo

scritto da Regione Umbria | 26 Febbraio 2021



✘ Da lunedì prossimo, 1 marzo, entrerà in vigore in Umbria la nuova ordinanza che, alla luce dell'andamento della situazione epidemiologica, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico e sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, prevede alcune misure sia di carattere regionali sia specifiche per la Provincia di Perugia, senza l'individuazione, però, di aree rosse. L'ordinanza sarà valida sino al 5 marzo in considerazione della scadenza del DPCM del 14 gennaio e dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm a cui l'ordinanza odierna dovrà essere allineata. Il provvedimento potrà essere suscettibile di proroghe o modifiche in ragione del nuovo quadro legislativo nonché dell'eventuale mutamento delle condizioni epidemiologiche.

“E' un'ordinanza che durerà sino al prossimo venerdì - ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - in attesa del nuovo Dpcm. Continuando nei giusti comportamenti spero che già dalla settimana successiva si possano avere i presupposti per continuare a diminuire le misure restrittive, soprattutto per ciò che concerne la scuola”.

In sintesi, alcuni dei provvedimenti.

## **Solo per la Provincia di Perugia:**

Tornano in presenza i servizi educativi della scuola dell'infanzia 0-36 mesi, statali e paritarie, mentre sono sospesi i servizi educativi della scuola dell'infanzia (3-6 anni). Rimane in vigore la didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondario di primo e secondo grado. Sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP (salvo la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali). Rimane la modalità telematica a distanza per tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da

ARPAL Umbria

### **Solo per la provincia di Terni:**

Le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Dai servizi per l'infanzia alla terza media rimane la didattica in presenza.

### **Misure valide per tutta la regione:**

#### **Coprifuoco dalle ore 21**

##### **Scuole**

E' consentita l'attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell'effettuazione delle prove INVALSI, nonché degli studenti delle medesime istituzioni per le Olimpiadi della Fisica 2021 organizzate da AIF sulla base del bando del Ministero delle Università e della ricerca.

##### **Associazioni**

Vietate le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.

##### **Commercio**

Per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita si avrà l'obbligo di rispettare alcune specifiche disposizioni, tra cui: misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superficie; mantenimento del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori; garanzia di ricambio di areazione. Inoltre gli accessi dovranno essere regolamentati secondo le seguenti modalità: per locali fino a 40 mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; per locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, comprendendo gli operatori. All'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente. Tale protezione è fortemente raccomandata anche per la clientela.

Per i Centri commerciali o ed altre strutture assimilabili si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1 che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza di 1

persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

## **Sport**

Sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

Sospeso anche lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto. Infine è sospeso le sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale anche per gli atleti non professionisti, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

## **Comportamenti in luoghi pubblici:**

Sono vietati: consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata; distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l'intera giornata; svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

## **Attività venatoria:**

E' consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale; per l'esercizio della caccia di selezione, per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dalla Regione. Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.